

# Procedura operativa

## INDICE

### Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti
- Art. 2 – Principi generali
- Art. 3 – Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 4 – Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
- Art. 5 – Trasparenza
- Art. 6 – Responsabile unico del progetto
- Art. 7 - Atti autorizzatori
- Art. 8 – Assegnazione degli affidamenti diretti
- Art. 9 – Fasi delle procedure di affidamento
- Art. 10 – Modalità di esecuzione
- Art. 11 – Principio di rotazione degli affidamenti
- Art. 12 - Post-informazione

### Titolo II SEZIONE A – LAVORI

- Art. 13 – Limiti di importo per i lavori
- Art. 14 – Tipologia dei lavori
- Art. 15 – Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
- Art. 16 – Modalità di assegnazione dei lavori
- Art. 17 – Lavori non programmati
- Art. 18 – Lavori di somma urgenza
- Art. 19 – Perfezionamento del contratto - Garanzie
- Art. 20 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

### Titolo III SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

- Art. 21 - Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi
- Art. 22 – Tipologia delle forniture e servizi
- Art. 23 – Modalità di affidamento
- Art. 24 – Elenco fornitori
- Art. 25 – Verifica dei requisiti
- Art. 26 – Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni
- Art. 27 - Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento
- Art. 28 - Norma di rinvio



## **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Ambito di applicazione e fonti**

La presente procedura operativa si applica ai contratti di appalto di importo inferiore alle soglie europee di cui al libro II parte I del D.Lgs. 36/2023. Per quanto non espressamente previsto nella presente procedura operativa, si rinvia alle disposizioni di carattere generale (Codice degli appalti) ed alle norme del codice amministrativo e del codice civile in materia di conferimento e di esecuzione dei contratti pubblici e, in particolare, di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.

### **Art. 2 Principi generali**

Le procedure volte all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti pubblici devono essere improntate al rispetto del principio di buona amministrazione, dei principi comunitari in materia di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità nonché dei principi generali previsti dal D. Lgs. 36/2023.

### **Art. 3 Limiti di importo e divieto di frazionamento**

1. Le procedure previste per gli affidamenti diretti sono consentite nei limiti degli stanziamenti approvati e degli importi di cui all'art. 50 comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023.
2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore di cui all'art. 50 comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023.
3. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione nonché le suddivisioni che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del soggetto competente.

In particolare, lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, ove si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto, si considera fattispecie normalmente prevedibile.

### **Art. 4 Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi**

1. Per l'affidamento dei lavori e degli acquisti di beni e servizi di importo non compreso nelle soglie di cui all'art. 50 comma 1, lett. a) e b), i responsabili delle Unità operative tecniche presentano all'Area Controllo di Gestione, entro il 30 settembre di ogni anno, la proposta di un programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
2. Acquisite le richieste di cui al precedente comma, l'Area Finanza e Controllo sottopone agli Organi superiori l'elenco dei lavori da avviare nella prima annualità, con specifica indicazione della fonte di finanziamento stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile per ogni opera.



3. Il C.d.A. approva l'elenco annuale contenente l'indicazione dei lavori da avviare nella prima annualità e trasmette il programma per l'attuazione e la pubblicazione all'Ufficio competente che provvede alla:

- a) predisposizione dei programmi di approvvigionamento riguardanti ogni acquisto, fornitura e servizio, con predisposizione delle relative procedure di gara, sulla base dei capitolati tecnici redatti di concerto con le aree richiedenti;
- b) coadiuvazione nella predisposizione degli atti autorizzativi;
- c) predisposizione e formulazione di lettere invito, bandi di gara e disciplinari di gara relativi alle forniture di beni, servizi e lavori.

## **Art. 5 Trasparenza**

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 D.Lgs. 36/2023 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 D.Lgs 36/2023, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 D.Lgs. 36/2023.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

4. In ottemperanza al punto 10.8 della delibera ANAC n. 261/2023, dall'1 gennaio 2024 gli obblighi in materia di trasparenza sono assolti mediante la trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dei dati e delle informazioni di cui al punto 10.1 della medesima delibera.

## **Art. 6 Responsabile unico del progetto**

1. In fase di approvazione del programma triennale, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, Sidra nominerà nel proprio interesse un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice dei contratti pubblici.

2. Il RUP è nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del nuovo codice degli appalti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di



avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Ferma restando l'unicità del RUP, è possibile individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del D.Lgs 36/2023, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

6. Sidra, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici, adotta un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture.

7. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

8. Ai sensi dell'art. 6-bis L.241/1990, il Responsabile unico del progetto e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

#### **Art. 7**

##### **Atti autorizzatori**

1. Al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, quando la spesa complessiva, IVA esclusa, non sia superiore al limite di 5.000 Euro, essa viene autorizzata mediante RDA sottoscritta da parte del responsabile dell'area per il servizio o fornitura richiesto, anche senza dovere procedere con la procedura telematica su piattaforma aziendale.

2. L'iter procedimentale consta di diverse fasi:

- il responsabile predispone l'RDA sul gestionale *Alyante*, con allegato preventivo, ove esistente;
- l'RDA viene sottoposta alla firma del Presidente, corredata da relazione e/o adeguata motivazione a supporto;
- il RUP fornirà il CIG e verrà predisposto Ordine da inoltrare alla ditta.

3. Per importi superiori a 5.000 euro, il responsabile procederà alla redazione dell'RDA su *Alyante* e a seguito di autorizzazione da parte del Presidente, verrà avviata procedura di richiesta preventivi o trattativa diretta sul portale gestione gare.

Al ricevimento dell'offerta/e verrà redatto il verbale, richiesto il CIG al Rup, predisposto ordine e inviato alla ditta aggiudicataria affinché venga controfirmato per accettazione.

#### **Art. 8**

##### **Assegnazione degli affidamenti diretti**

1. Le procedure di affidamento diretto devono rispettare i principi di cui al Libro I parte I e II del D.Lgs. 36/2023.

2. L'affidamento diretto viene effettuato secondo le modalità e nei casi contemplati dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023. ,



3. Nei casi in cui si proceda con consultazione di più operatori economici, per i lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto tra le offerte deve essere compiuto tenendo conto, oltre che del prezzo, anche dei tempi di esecuzione.  
Il confronto tra le offerte deve essere compiuto tenendo conto, oltre che del prezzo, anche delle tecniche di esecuzione, dei materiali o di strumentazioni tecnologiche particolari. Ai fini dell'aggiudicazione, di norma verrà utilizzato il criterio del minor prezzo; per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente e funzionalmente non prevalenti, verrà utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando la qualità del servizio o della fornitura richiesta risulti di particolare rilievo.
4. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi di importo inferiore ad € 40.000,00 sono di regola conclusi nella forma di ordine/contratto. Il contratto di importo superiore ad Euro 40.000 è stipulato attraverso scrittura privata, normalmente soggetta a registrazione, a spese dell'appaltatore, con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione di beni, servizi, lavori.
5. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti di SIDRA SPA e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile unico del progetto.
6. L'esecutore delle prestazioni di cui alla presente procedura non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nella presente procedura operativa.

#### **Art. 9**

#### **Fasi delle procedure di affidamento**

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, Sidra, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. Sidra S.p.A. conclude le procedure di selezione con la massima tempestività e, comunque, nei termini massimi indicati nell'allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, allegato alla presente procedura quale parte integrante della stessa. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante, con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento del termine.
5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispose la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. Il CDA (competente a disporre l'aggiudicazione) esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18 del codice.
8. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del codice dei contratti pubblici, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della



prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

#### **Art. 10**

##### **Modalità di esecuzione dell'affidamento**

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 D.Lgs 36/2023.

L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

2. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata, il Responsabile unico del progetto applica le penali previste in fase di richiesta offerta, previa contestazione scritta da parte del soggetto competente alla contestazione degli addebiti mossi all'impresa medesima.

3. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto, il soggetto competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

4. L'affidatario deve disporre di una pec, di un recapito telefonico, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte di SIDRA.

5. Tutte le procedure sono svolte tramite piattaforma telematica.

#### **Art. 11**

##### **Principio di rotazione degli affidamenti**

1. Gli affidamenti di cui al libro II parte I del D.Lgs. 36/2023 avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. Sidra può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia (0 euro – 40.000 euro; 40.000 euro – 140.000 euro per servizi e forniture; 150.000 euro per lavori), fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5.

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.



**Art. 12**  
**Post-informazione**

1. Per i lavori, l'esito degli affidamenti è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
2. Per i servizi e le forniture, l'esito degli affidamenti mediante procedura negoziata di importo pari o superiore ad euro 40.000 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
3. Il Responsabile unico del progetto, per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, cura gli adempimenti delle comunicazioni all'ANAC in ordine al perfezionamento dei CIG ed alle comunicazioni di aggiudicazione.

**Titolo II**  
**SEZIONE A – LAVORI**

**Art. 13**  
**Limiti di importo per i lavori**

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 150.000 Euro.

**Art. 14**  
**Tipologia di lavori**

1. Fermi i limiti di importo richiamati al precedente articolo, possono essere eseguiti secondo le disposizioni del presente titolo tutti i lavori e le somministrazioni volte ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi non sia prevedibile e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dal d.lgs. 36/2023. Le categorie sono quelle inserite nell'apposita piattaforma aziendale.

**Art. 15**  
**Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto**

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del progetto.
2. Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.
3. Si può procedere con il sistema dei lavori in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione di parte dei lavori in amministrazione diretta, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.



## **Art. 16**

### **Modalità di assegnazione dei lavori**

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi ex art. 48 d.lgs 36/2023, il soggetto competente attiva l'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire ed al criterio della rotazione; qualora si proceda con consultazione di più operatori economici, verrà attivata procedura telematica comparata, nei confronti di idonei operatori economici. La scelta dell'operatore economico viene di norma svolta tramite elenco fornitori o tramite indagine di mercato formale (con pubblicazione sul portale di vera e propria manifestazione di interesse).
2. I lavori da eseguire devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
3. La qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare, oltre che dagli altri requisiti di legge.

## **Art. 17**

### **Lavori non programmati**

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa evenienza deve risultare da relazione redatta dal Responsabile del progetto o dal tecnico preposto, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. Alla relazione a viene allegata ovvero segue prontamente ed in tempi brevi la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

## **Art. 18**

### **Lavori di somma urgenza**

1. Ai sensi dell'art. 140 del D. lgs 36/2023, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.
2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.



4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata.
5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

#### **Art. 19**

#### **Perfezionamento del contratto – Garanzie**

1. Il contratto deve indicare almeno:
  - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
  - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
  - c) le condizioni di esecuzione;
  - d) il termine di ultimazione dei lavori;
  - e) le modalità di pagamento;
  - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'appaltatore;
  - g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Il contratto deve altresì contenere:

- h) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
  - i) il codice identificativo della gara rilasciato dall'ANAC;
  - j) la quantificazione dei costi della sicurezza.
  - k) la quantificazione del costo della manodopera.
2. L'affidamento mediante ordinativo-contratto è concluso alla data di ricevimento della SIDRA SPA di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.
  3. Ai sensi dell'art. 53 d.lgs 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 del codice, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 D.Lgs. 36/2023.

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di pari importo inferiore alle soglie europee oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

#### **Art. 20**

#### **Tenuta della contabilità e regolare esecuzione**

1. Per l'esecuzione dei lavori è prevista la tenuta della contabilità secondo la normativa vigente e si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso.
2. In caso di lavori di importo non superiore a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità.



**Titolo III**  
**SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI**

**Art. 21**

**Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi**

1. La presente sezione “B” disciplina l’assegnazione di forniture e servizi che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Per importi inferiori alla soglia di Euro 140.000,00 SIDRA SPA procede all’acquisizione dei beni e servizi attivando le procedure di cui all’art. 50 del D.Lgs. 36/2023
3. L’affidamento diretto di cui al comma 1 lett. b del D.Lgs. 36/2023 è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, anche mediante l’utilizzo di Elenchi e/o albi di operatori economici istituiti dalla società.
4. Nel caso si proceda a confronto concorrenziale, l’accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato da parte del Responsabile del progetto, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del progetto può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.
5. Prima di attivare un’autonoma procedura, il soggetto competente deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi. In caso affermativo, il soggetto competente valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, trasmette l’atto di adesione all’acquisto. Diversamente, avvia la procedura di acquisizione, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione.

**Art. 22**

**Tipologia delle forniture e di servizi**

Possono essere affidate secondo le disposizioni del presente titolo, le forniture ed i servizi, necessari per l’ordinario e corrente funzionamento dell’Ente, in quanto connessi a specifiche esigenze dell’amministrazione

**Art. 23**

**Modalità di affidamento**

1. Qualora si opti per il confronto concorrenziale, Sidra attiva la procedura comparata per l’affidamento con avviso pubblico o con lettera-invito, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Quando non si procede ad individuare le ditte dall’elenco aperto di operatori economici implementato dalla SIDRA, si pubblica di regola un avviso sul portale web dell’amministrazione, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, come previste al successivo comma 4, al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate. L’avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore. L’avviso contiene altresì il termine di presentazione delle istanze, che deve essere fissato nel rispetto di quanto disposto dall’art. 92 D. lgs. 36/2023.
3. Le procedure di selezione avvengono, mediante richiesta telematica, nel rispetto dei principi di



trasparenza, di alternanza e rotazione, di parità di trattamento, di non discriminazione.

Nelle richieste di offerta saranno indicate le condizioni e le prescrizioni a cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alla selezione.

4. La richiesta di offerta deve contenere almeno gli elementi di seguito indicati, previsti in altre disposizioni cogenti o scaturenti dalle indicazioni della giurisprudenza più recente:
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
  - le garanzie ulteriori eventualmente richieste al contraente;
  - il termine di presentazione delle offerte;
  - il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
  - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
  - la misura delle penali;
  - l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
  - l'indicazione dei termini di pagamento;
  - i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
  - data, ora e luogo di apertura delle offerte;
  - indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c. 5, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 D.Lgs. 81/2008 ss.mm.;
  - codice identificativo della gara rilasciato dall'ANAC;
  - obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi;
  - obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how per l'accesso agli atti;
  - clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari),
  - eventuale opzione di proroga del contratto (in tal caso occorre computare nel valore complessivo del contratto anche l'importo presunto riferito alla proroga, ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità).

La richiesta è inoltrata a mezzo piattaforma telematica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa telematica entro un determinato termine.

5. Nei limiti di importo che consentono la procedura di affidamento diretto, è possibile procedere con un sondaggio di mercato inteso a verificare le migliori condizioni; in tal caso, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale, può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta ad almeno tre ditte.
6. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, si potrà far ricorso al "contratto aperto" ovvero a forme semplificate di "accordo quadro"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.
7. Per forniture e servizi che siano di elevato contenuto tecnologico, il soggetto competente, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità oppure, qualora ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può prevedere l'attribuzione di una quota di punteggio predefinita per l'apprezzamento di detto requisito.
8. Il contratto affidato di importo superiore ad Euro 40.000 è stipulato attraverso scrittura privata, soggetta a registrazione, a spese dell'appaltatore, con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione di beni, servizi lavori, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
9. Il contratto deve contenere, a pena di nullità:
- a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari)



- b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c. 5, D.Lgs. 81/2008 ss.mm.
- c) l'individuazione dell'incaricato per l'attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, c.3, Dlgs. 81/2008 e s.m.i;
10. Al contratto devono essere allegati o richiamati:
- a. il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali di cui all'art.26, c.3bis Dlgs. 81/2008 e s.m.i, e fatto salvo il caso di individuazione dell'incaricato per la cooperazione e il coordinamento di cui all'art. 26, c.3, Dlgs. 81/2008 e s.m.i;
11. Le procedure sopra descritte possono altresì essere utilizzate per gli acquisti sul mercato elettronico.
12. La scelta dell'operatore economico viene di norma svolta tramite elenco fornitori o, tramite indagine di mercato formale (con pubblicazione sul portale di vera e propria manifestazione di interesse, con le modalità di cui al precedente co. 2); la scelta della modalità di indagine di mercato da seguire viene di volta in volta svolta dal RUP.  
In ogni caso, per gli acquisti sino a € 5.000,00 si procede, di norma, con affidamento diretto anche in favore di un solo operatore economico, ritenuto idoneo e capace professionalmente, motivando sulla congruità dell'importo di affidamento.
13. Nelle procedure ad inviti, a prescindere dall'importo, si applica il principio di rotazione degli affidamenti.
14. Per gli affidamenti al di sotto di € 5.000,00 può derogarsi al principio di rotazione, fermo il divieto di frazionamento artificioso degli affidamenti, con sintetico profilo motivazionale contenuto nell'atto di affidamento.

#### **Art. -24**

#### **Elenco dei fornitori**

Le imprese che intendono chiedere l'iscrizione all' Albo delle ditte di fiducia devono provvedere alla registrazione sul portale, secondo le indicazioni nell'apposito regolamento aziendale. In tale richiesta devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare la Società, i prodotti, i servizi e/o i lavori che la stessa è in grado di offrire, come da elenco delle categorie merceologiche e tipologie di lavori sopra riportati, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di organizzazione e dimensione.

#### **Art. 25**

#### **Verifica dei requisiti**

1. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore pari o inferiore a € 40.000,00 si procede alla verifica, a base mensile e a campione, tramite sorteggio – salva diversa e successiva indicazione Anac - dei requisiti di cui all'art. 52 d.lgs. 36/2023: il campione individuato è il 20% degli affidamenti.

Nei confronti dell'appaltatore individuato con tale criterio statistico verranno quindi svolte tutte le verifiche di cui all'art. 94 d.lgs. 36/2023.

Si procede in ogni caso a verificare, nei confronti di ciascun affidatario:

- a il DURC;
- b il casellario giudiziale;
- c la regolarità fiscale;
- d le iscrizioni eventualmente contenute nel Casellario ANAC;
- e i requisiti di idoneità professionale e gli eventuali requisiti speciali richiesti.

A ciascun affidatario deve altresì, in ogni caso, essere richiesta autodichiarazione, nella forma del DGUE, in ordine al possesso di tutti i requisiti generali e speciali; nel caso siano acclamate, nel corso di esecuzione, false o mendaci dichiarazioni, si procederà con la revoca dell'affidamento, la risoluzione del contratto ove stipulato, l'applicazione di penale pari al 10% del valore contrattuale o l'escussione della cauzione definitiva, se richiesta.



## Art. 26 Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni

Nell'avviso o nella richiesta offerta si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.

Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.

Previa formale contestazione dell'inadempimento, SIDRA SPA ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti da SIDRA SPA, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.

Il contratto di appalto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, SIDRA si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione.

## Art. 27 Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

L'esecuzione delle forniture e dei servizi di cui alla presente procedura operativa è di regola seguita dal Responsabile del progetto, che normalmente assume anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione.

Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.

Prima di procedere al pagamento dovrà, in ogni caso, essere acquisito il DURC, nonché, per i pagamenti superiori a € 5.000,00, si dovrà procedere alla verifica di regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48 *bis* d.p.r. 602/1973.

A seguito ultimazione di forniture e i servizi, il responsabile del procedimento deve attestare la regolare esecuzione, da unire al relativo fascicolo telematico.

L'attestazione di regolare esecuzione riporta:

- gli estremi del contratto o dell'ordine e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo dell'eventuale direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'attestazione di regolare esecuzione.

Per importi inferiori a 40.000 euro è necessaria la sola attestazione di regolare esecuzione.


## Art. 28 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenute nel D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.

 **Sidra** SpA  
IL SEGRETARIO  
CONSIGLIO DI AMM.NE  
Dott. Alessandro Leotta



 **Sidra** SpA  
IL PRESIDENTE  
Prof. Fabio Faluzzo



 **Sidra** SpA  
IL VICE PRESIDENTE  
Av. Gaetano Maria Antonino Agosta

